



Consiglio Regionale della Calabria

On. Domenico Bevacqua

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. __/11[^]

“Normativa quadro per la gestione integrata multilivello del comparto pesca”.

Domenico Bevacqua (proponente primo firmatario)

Carlo Guccione

Nicola Irto

Libero Notarangelo

Lugi Tassone



Consiglio Regionale della Calabria

On. Domenico Bevacqua

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. __/11^

“Normativa quadro per la gestione integrata multilivello del comparto pesca”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La PCP (Politica Comune della Pesca), stabilisce con i regolamenti le norme e i principi generali in materia di gestione, i quali sono immediatamente esecutivi nell'ordinamento italiano e ai quali la normativa nazionale si deve conformare.

Tale politica europea ha avuto, sin dagli esordi, l'obiettivo prioritario di assicurare uno sfruttamento sostenibile delle risorse, garantendo di determinare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili nell'intera filiera. Allo stesso tempo, i principi e le regole su cui è cresciuta la PCP sono stati basati per lo più sull'applicazione di un approccio di tipo precauzionale, in grado di mitigare gli impatti della pesca sull'ecosistema.

Il ricorso al principio di precauzione consente di intervenire a tutela della risorsa, in presenza di un rischio non meramente potenziale, adottando misure di salvaguardia per ridurre al minimo il rischio di danni gravi o irreversibili alle specie ittiche, alle comunità marine e agli ecosistemi.

La regolamentazione comunitaria si fonda, altresì, sul concetto di *sostenibilità* della pesca, quale unico obiettivo per contrastare la tendenza al (overexploitation) sovrasfruttamento degli stock e al degrado degli ecosistemi marini.

I principali regolamenti europei per l'area mediterranea sono stati:

- il reg. (UE) 1380/2013 che abroga il reg. (CE) 2371/2002 - relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

- il reg. (CE) 1198/2006 - relativo al Fondo europeo per la pesca;
- il reg. (CE) 1967/2006 - relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del reg. (CEE) 2847/1993 e che abroga il reg. (CE) 1626/1994.

Per quanto attiene, in particolare alla gestione della pesca nel bacino mediterraneo, il regolamento di maggior importanza è il reg. (CE) 1967/2006.

È utile precisare che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) annovera tra i suoi obiettivi la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, nonché l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla Politica Comune della Pesca (PCP).

Ai fini dell'attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo, l'Italia ha redatto, sulla base dell'articolo 17 del Reg. UE n. 508/2014, il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 (di seguito PO FEAMP), in stretta collaborazione con i partner di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 1303/2013.

Questi ultimi comprendono i partner istituzionali e le parti economiche e sociali rilevanti, in particolare: le Amministrazioni Regionali; le Amministrazioni Centrali competenti; le associazioni nazionali di categoria; i sindacati di settore; gli istituti nazionali di ricerca; i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, comprese le associazioni ambientali e di promozione della pesca sportiva ed altre organizzazioni. Conformemente al sistema della governance a più livelli, i partner sono stati coinvolti nelle diverse fasi di elaborazione del Programma Operativo. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del Reg. UE n. 1303/2013, inoltre, essi prendono parte alla fase di valutazione e monitoraggio dell'attuazione del programma attraverso la partecipazione al Comitato di Sorveglianza istituito ai sensi dell'Art. 47 del medesimo Regolamento.

L'adozione di una gestione strategica ecocompatibile per il comparto pesca comporta, quindi, la necessità di perseguire il raggiungimento di un difficile, ma necessario equilibrio, mediante il quale si deve conciliare la duplice esigenza di garantire, nel lungo termine, l'integrità delle risorse e degli ecosistemi sfruttati, in termini di struttura, funzioni e produttività biologica e di tutelare e valorizzare la funzione sociale ed economica della pesca e di tutte le attività che insistono sulla fascia costiera.

Per la concreta realizzazione dei molteplici obiettivi indicati dalla legislazione europea e italiana, è necessario diversificare i piani di intervento, mediante una programmazione diversificata con gestione multilivello.

Pertanto, i livelli di pianificazione, regionale e locale, previsti nella presente P.L. aderiscono pienamente alle linee programmatiche dettate dall'UE: si rende necessaria, infatti, la gestione multilivello tra il governo regionale, il quale è deputato a stabilire e coordinare gli obiettivi primari da raggiungere, e i diversi livelli di governo territoriale, i quali, con il necessario contributo degli operatori del settore, sono i diretti conoscitori delle dinamiche economiche, sociali e territoriali del comparto pesca.

In questa ottica, l'ecosistema, la pesca e le altre attività dell'uomo non sono considerate isolatamente, ma nelle loro interazioni, al fine di ridurre gli impatti diretti e indiretti sul funzionamento, sulla diversità e sull'integrità futura degli ecosistemi. L'approccio ecosistemico viene delineato quale strumento atto a conseguire lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, vale a dire la protezione ambientale, l'equità e la coesione sociale, lo sviluppo e la prosperità economica.

Il necessario recupero dell'aspetto socio-economico impone un approccio integrato che può essere realizzato solo a partire dal livello locale, supportato da uno schema gestionale uniforme che rimette al centro il ruolo e la responsabilità dell'amministrazione regionale.

La presente proposta di legge individua alcuni cardini per una normativa quadro, attorno ai quali costruire una efficace politica regionale a favore del comparto pesca.

Questi cardini sono essenzialmente 10:

1. Il Programma Regionale per la Pesca (art. 4)
2. Il Comitato Regionale Integrato per la Pesca (art. 5)
3. I Distretti di Pesca (art. 7)
4. Il Programma d'uso delle zone marine (art. 8)
5. L'azione di Tutela e valorizzazione delle risorse marine (art. 9)
6. Il Piano di gestione locale (art. 10)
7. Il Comitato Locale Integrato (art. 11)
8. L'Albo delle Pesche Speciali (art. 13)
9. Gli Sportelli Unici della Pesca (art. 16)
10. La Programmazione negoziata (art. 14)

1. Il primo livello, di tipo generale, attiene alla pianificazione di medio/lungo termine con la predisposizione del **PROGRAMMA REGIONALE PER LA PESCA**. Il Programma Regionale, che avrà durata triennale, sarà adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, che lo elaborerà di concerto con il Comitato Regionale Integrato per la Pesca, previo parere della commissione legislativa competente. Il Programma Regionale è adottato, essenzialmente, per uniformare e armonizzare i programmi di gestione locali.

2. Il **COMITATO REGIONALE INTEGRATO** sarà composto da tutti i soggetti che possono contribuire a un'analisi e a una progettazione esaustiva: gli addetti alla pesca, la componente istituzionale e i rappresentanti della comunità scientifica di provata e certificata competenza.

3. I **DISTRETTI DI PESCA** comprenderanno esclusivamente aree omogenee delle attività del comparto pesca professionale e delle attività integrative e ricreative

4. Il **PROGRAMMA D'USO DELLE ZONE MARINE** identificherà le singole destinazioni delle diverse aree marine e della fascia costiera terrestre (maricoltura, infrastrutture necessarie alla sicurezza della navigazione, riposo biologico, ripopolamento)

5. In attuazione dei programmi d'uso, l'azione di *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE MARINE* individuerà:
 - a) AMP (aree marine protette);
 - b) ARB (aree di riposo biologico);
 - c) ARIPA (aree di ripopolazione attiva);
 - d) ZTB (zone di tutela biologica);

6. Il **secondo livello di programmazione**, attiene alla necessità di rispondere, in maniera differenziata e flessibile, alle istanze delle diverse realtà territoriali, le quali possono essere conosciute e coordinate solo dal più vicino livello di governo del territorio. In questo senso, il **PIANO DI GESTIONE LOCALE**, è lo strumento più idoneo per la regolamentazione di questi aspetti. Il Piano di Gestione Locale si occuperà:

- a) delle infrastrutture per la ricezione, lo smistamento e la commercializzazione del pescato sbarcato
 - b) delle strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e delle misure promozionali di incentivazione dei servizi e della qualità dei prodotti ittici
 - c) dei consorzi stabili d'impres e/o di cooperative tra realtà di pesca omogenee al fine di meglio ripartire le spese generali di gestione e la riduzione dello sforzo di pesca
7. Il **COMITATO LOCALE INTEGRATO**, che elabora e delibera il piano di gestione locale, disciplinerà l'attività alieutica per aree omogenee e sarà composto dagli amministratori locali, dagli operatori del settore e dai comandanti dei distretti delle Capitanerie di Porto corrispondenti
8. Nell'**ALBO DELLE PESCHE SPECIALI** (pesca del novellame, dei ricci di mare, delle spugne) saranno indicati i soggetti autorizzati a tali pesche. Le pesche speciali consentite si svilupperanno attraverso **un piano di pesca "a scacchiera"** distribuito sui vari distretti di pesca in modo tale da consentire alle competenti autorità il monitoraggio dello sforzo di pesca, della sostenibilità degli stock interessati, l'integrazione del reddito degli operatori e la prosecuzione delle tradizioni locali.
9. Presso le Capitanerie di Porto della Calabria saranno costituiti degli uffici decentrati del Dipartimento e assessorato regionale competenti, denominati **SPORTELLLO UNICO DELLA PESCA**.
10. La ratio della proposta legge è incentrata sulla **PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**, a tutti i livelli e con la partecipazione di tutti i soggetti, quelli istituzionali e quelli portatori di legittimi interessi, che costituiscono il mondo della pesca in Calabria.
- Questa concertazione troverà, annualmente, una sintesi nella **Conferenza Regionale della Pesca** che coinvolgerà anche i paesi comunitari facenti parte della conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca.

La finalità complessiva, si ribadisce, è quella giungere all'adozione di una gestione strategica ecocompatibile per il comparto pesca conciliando la duplice esigenza di garantire, nel lungo termine, l'integrità delle risorse e degli ecosistemi sfruttati, in termini di struttura, funzioni e produttività biologica e di tutelare e valorizzare la funzione sociale ed economica della pesca e di tutte le attività che insistono sulla fascia costiera.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale e programmatica che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

- **L'articolo 1** individua le finalità organiche che la presente legge intende perseguire e realizzare.
- **L'articolo 2** individua l'ambito territoriale di applicazione.
- **L'articolo 3** individua i soggetti destinatari operanti nel settore.
- **L'articolo 4** fissa le modalità di adozione e utilizzo del **Programma Regionale della Pesca**.
- **L'articolo 5** istituisce il **Comitato Regionale Integrato per la Pesca** e ne stabilisce la composizione, sancendo espressamente al comma 11 che *“la qualità di membro del Comitato Regionale Integrato e la partecipazione alle relative sedute sono assunte ed esercitate a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale”*.
- **L'articolo 6** fissa le **Competenze del Comitato Regionale Integrato**.
- **L'articolo 7** istituisce la possibilità dei **Distretti di Pesca**.
- **L'articolo 8** fissa le caratteristiche essenziali e le modalità di adozione del **Programma d'uso delle zone marine**.
- **L'articolo 9**, in attuazione del Programma d'uso di cui all'art. 8, individua le tipologie delle aree da porre a **Tutela e valorizzazione delle risorse marine**: AMP (aree marine protette); ARB (aree di riposo biologico); ARIPA (aree di ripopolazione attiva); ZTB (zone di tutela biologica).
- **L'articolo 10**, nell'ottica di un organico approccio multilivello, fissa le modalità per l'istituzione e le competenze dei **Piani di Gestione Locale**
- **L'articolo 11**, al fine di disciplinare l'attività alieutica per aree omogenee, istituisce i **Comitati Locali Integrati**, fissandone la composizione e sancendo espressamente al comma 5 che *“la qualità di membro del Comitato Locale Integrato e la partecipazione alle relative sedute sono assunte ed esercitate a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale”*.

- **L'articolo 12** ribadisce l'applicazione della normativa statale vigente in materia per le **Tipologie di pesca** (professionale, artigianale e scientifica), ove non espressamente regolata dalla presente legge.
- **L'articolo 13** si occupa della disciplina delle cosiddette **Pesche speciali** (novellame di sarda, alaccia, rossetto e cicerello), disponendo anche l'istituzione di un Albo regionale apposito.
- **L'articolo 14** dispone l'utilizzo ordinario, da parte della Regione, degli strumenti della **Programmazione negoziata** per il conseguimento degli obiettivi della presente legge.
- **L'articolo 15** dispone l'indizione di una annuale **Conferenza regionale della pesca**.
- **L'articolo 16** istituisce gli **Sportelli unici della pesca**, sancendo espressamente che *“al funzionamento dei predetti uffici si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'amministrazione regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale”*.
- **L'articolo 17**, a suffragare tutto quanto sopra esposto, reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale la presente legge non comporta oneri finanziari, in termini di maggiori spese e minori entrate, per il bilancio della Regione.
- **L'articolo 18** reca l'entrata in vigore della legge.

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

Titolo:

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”.

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
//	//	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita del Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** Rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili

Non essendo previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, non sussistono criteri di quantificazione dei medesimi e necessità di indicare la relativa copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta a Programma inerente e coerente con la spesa prevista; - altre forme di copertura

Programma / Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge:

“Normativa quadro per la gestione integrata multilivello del comparto pesca”.

Art.1

Obiettivi e Finalità

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale, anche attraverso lo studio ed il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, la pesca e l'acquacoltura;

b. introduzione di strumenti gestionali innovativi e applicativi del principio di sussidiarietà al fine di snellire le procedure e coinvolgere direttamente i produttori e le associazioni di categoria;

c. introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina, come strumento sistematico della gestione delle risorse marine;

d. incremento e valorizzazione delle produzioni della pesca marittima calabrese, dell'itticoltura, dell'acquacoltura e della maricoltura in acque marine (ed esercitata ove possibile anche in acque dolci e salmastre);

e. diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, aumento del consumo dei prodotti ittici;

f. aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici;

g. miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza a bordo;

h. miglioramento della qualità dei prodotti della pesca calabrese con predilezione del criterio della “*filiere corta*” o “*km 0*” fino al consumatore finale;

i. incremento delle potenzialità produttive della pesca costiera;

j. sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, alla maricoltura, all'itticoltura ed all'acquacoltura;

k. regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali capacità produttive del mare, anche mediante l'adozione di piani specializzati di settore;

l. incentivazione della funzione dell'associazionismo cooperativo, dei consorzi di impresa, dei consorzi di tutela dei prodotti tipici e delle associazioni degli operatori marittimi e terrestri;

- m. creazione, sviluppo e potenziamento dell'acquacoltura, itticoltura e maricoltura (in mare, acque salmastre e interne ove possibile) in funzione di attività di supporto, integrazione, affiancamento e sostituzione delle tradizionali attività della pesca in mare
- n. istituzione di aree marine protette, aree di riposo biologico, zone di tutela biologica e di aree di ripopolamento attivo;
- o. creazione, miglioramento e potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca, comprese le strutture a terra e le infrastrutture portuali;
- p. creazione, miglioramento e potenziamento delle strutture ricettive per la nautica da diporto di piccole e medie dimensioni;
- q. riorganizzazione, miglioramento e potenziamento della rete di lavorazione, conservazione e distribuzione dei prodotti del mare;
- r. potenziamento e/o riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche necessarie per la gestione amministrativa e la regolamentazione dello sforzo di pesca e per la programmazione attraverso lo sportello unico della pesca presso ogni distretto di capitaneria di porto;
- s. disciplina della pesca sportiva di superficie e delle attività subacquee in acque marine e interne;
- t. tutela dei consumatori, miglioramento e salvaguardia dell'immagine del prodotto tipico calabrese;
- u. recupero e utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;
- v. salvaguardia e promozione dei prodotti derivanti dai sistemi di pesca tradizionali aventi rilevanza territoriale/storico/culturale.

Art. 2

Ambito Territoriale

1. La presente legge è emanata in vigore per tutto il territorio regionale della Calabria.

Art. 3

Soggetti Destinatari

1. La presente legge è diretta agli operatori del settore pesca della Calabria.
2. Per operatori del settore pesca si intendono:

- a. gli armatori e i proprietari dei natanti;
- b. gli ufficiali e l'equipaggio dei natanti;
- c. le cooperative dei pescatori;
- d. le aziende operanti nel settore della conservazione, trasformazione, commercializzazione e qualsiasi attività connessa alla gestione e alla lavorazione del prodotto che avviene sulla terraferma;
- e. i consorzi di aziende e cooperative di cui alla lett. *c* e *d*;
- f. i consorzi di tutela del prodotto e del marchio;
- g. gli itticoltori, maricoltori, pescicoltori, con impianti in mare e/o sulla terraferma, sia in forma singola che associata;
- h. qualunque altra categoria di operatori, utenti e/o fruitori, professionali e non professionali, non specificata alle lettere precedenti e che svolga attività connesse, strumentali e/o riconducibili a quelle previste e regolate dalla presente legge regionale.

Art. 4

Programma Regionale della Pesca

11. La Regione Calabria adotta, ai fini dello sviluppo dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche, tenendo conto delle diverse realtà marittime presenti sul proprio territorio, in conformità alla legislazione nazionale e sovranazionale, alle disposizioni dei piani di gestione nazionali, d'intesa con il Comitato Regionale Integrato per la Pesca, il Programma Regionale della Pesca, il quale ha durata triennale (di seguito Programma Regionale).

12. Il Programma Regionale è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, che lo elabora di concerto con il Comitato Regionale Integrato per la Pesca, previo parere della commissione legislativa competente.

13. Il Programma Regionale è adottato al fine di raggiungere gli obiettivi e di regolare le competenze esclusive nonché per uniformare e armonizzare i programmi di gestione locali.

14. È facoltà dell'Assessorato competente adottare programmi d'uso delle aree marine ai fini della diversificazione della pesca per tipologie e settori territoriali.

15. La redazione del programma di cui al comma 1 e l'approvazione dei programmi di cui al comma 3 avviene ad iniziativa dell'Assessore competente, d'intesa con il Comitato Regionale Integrato per la Pesca.

16. L'Assessore è autorizzato ad avvalersi di soggetti pubblici esperti in materia, nonché ad utilizzare i risultati delle indagini scientifiche ed economiche realizzate nell'ambito del programma di ricerche.

17. Il Programma Regionale è predisposto e adottato nel termine perentorio di 240 giorni dalla costituzione del Comitato regionale integrato Regionale Integrato per la Pesca.

18. Il Programma Regionale persegue gli obiettivi regionali e disciplina le seguenti competenze esclusive:

- a. individuazione, creazione, promozione e tutela delle AMP (aree marine protette), delle ARB (aree di riposo biologico), delle ARIPA (aree di ripopolazione attiva) e delle ZTB (zone di tutela biologica);
- b. potenziamento delle infrastrutture portuali primarie e secondarie;
- c. potenziamento dei bacini di carenaggio, alaggio, e dei cantieri navali al fine di ammodernare le flotte pescherecce regionali;
- d. affiancamento, supporto e integrazione alle attività della pesca attraverso la creazione e il potenziamento di attività (imprese) di mari-coltura, pesci-coltura e itticultura;
- e. analisi del settore dell'economia ittica e dello stato dell'ambiente;
- f. individuazione degli obiettivi di sviluppo nell'ambito delle politiche comunitarie nazionali e dei relativi programmi di finanziamento con la contestuale predisposizione per l'accesso a incentivi economico-finanziari e a mutui a tasso agevolato per l'acquisto e/o la rinnovazione dei natanti e degli strumenti della pesca nell'ottica di una maggiore e migliore sostenibilità dello sforzo di pesca;
- g. ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, acquacoltura e maricoltura;
- h. elaborazione di programmi d'uso delle aree marine (distretti di pesca).

Art. 5

Comitato Regionale Integrato per la Pesca

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, di integrare al meglio i diversi livelli di governo del territorio e la gestione delle risorse del mare è istituito il Comitato Regionale Integrato per la Pesca.

2. Il Comitato Regionale Integrato è composto da:

- a. Assessore regionale alla pesca, il quale lo presiede;
- b. Assessore regionale alle attività produttive, o un dirigente tecnico delegato;

- c. Assessore regionale al bilancio, o un dirigente tecnico delegato;
- d. Assessore regionale al territorio e ambiente, o un dirigente tecnico delegato;
- e. i Comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;
- f. un rappresentante del registro navale italiano;
- g. un rappresentante dell'unione delle camere di commercio della Calabria;
- h. il direttore dell'istituto della tecnologia della pesca e del pescato del comitato regionale integrato nazionale delle ricerche (CNR) operanti in Calabria o un suo delegato;
- i. il responsabile della struttura calabrese dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;
- j. il direttore dell'istituto talassografico (CNR) operante in Calabria o un suo delegato;
- k. tre docenti delle facoltà di scienze naturali/biologiche delle università calabresi da scegliere attraverso il merito accademico, scientifico e di ricerca derivante da pubblicazioni specifiche avvenute nel precedente quinquennio;
- l. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
- m. tre rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
- n. due rappresentanti del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designati dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria;
- o. due rappresentanti della federazione nazionale della pesca;
- p. due rappresentanti della pesca artigianale;
- q. il Presidente del comitato regionale integrato regionale dei consumatori ed utenti o suo delegato;
- r. tre componenti, di cui uno docente presso una delle università calabresi esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca indicato dall'ufficio legale e legislativo della regione, un docente esperto in materia di riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e ambiente, e l'altro docente scelto dall'Assessore alla pesca con documentata esperienza in materia di pesca e piscicoltura e/o di economia peschereccia, da scegliere secondo attraverso il merito accademico, scientifico e di ricerca derivante da pubblicazioni specifiche avvenute nel precedente quinquennio;
- s. un rappresentante della federazione della pesca sportiva;
- t. un rappresentante dell'associazione italiana di piscicoltura;

u. un rappresentante dell'associazione motoristi;

v. due componenti, di cui, uno docente presso una delle facoltà calabresi di agraria, uno docente presso una delle facoltà calabresi di economia, da scegliere attraverso il merito accademico, scientifico e di ricerca derivante da pubblicazioni specifiche avvenute nel precedente quinquennio.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale dell'Assessorato alla pesca, o da un suo pari grado all'interno dell'Assessorato competente.

4. Il Comitato Regionale Integrato è costituito con decreto dell'Assessore per la pesca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.

5. Il Comitato Regionale Integrato resta in carica tre anni.

6. In caso di ritardo delle designazioni, il Comitato Regionale Integrato è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al comitato regionale integrato in seconda convocazione.

8. I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere *a, b, c, d, e, h, i, k, m, n, p, r* comma 2, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Comitato Regionale Integrato.

9. Il Comitato Regionale Integrato può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti di altre categorie interessate, nonché rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e/o della Comunità Europea.

10. Ove il Comitato Regionale Integrato o gli assessori competenti non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi all'atto della seduta successiva.

11. La qualità di membro del Comitato Regionale Integrato e la partecipazione alle relative sedute sono assunte ed esercitate a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Competenze del Comitato Regionale Integrato

1. Il Comitato Regionale Integrato, oltre redigere d'intesa con l'Assessore competente la proposta di programma regionale, esprime parere consultivo sugli atti normativi che disciplinano la pesca nelle acque compartimentali della regione e su quelli di ordine generale previsti dalla legislazione vigente.
2. L'Assessore deve chiedere il parere del Comitato Regionale Integrato:
 - a. su progetti di legge e di regolamento;
 - b. sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche e alle ricerche nel campo dell'acquacoltura e maricoltura;
 - c. sui problemi di ordine generale relativi al settore della pesca.

Art. 7

Distretti di Pesca

1. Per l'ulteriore e migliore attuazione degli obiettivi e delle finalità previste dalla presente legge, l'Assessore può istituire con proprio decreto, sentito il Comitato Regionale Integrato, i Distretti di Pesca che comprendono esclusivamente aree omogenee delle attività del comparto pesca professionale e delle attività integrative e ricreative.

Art. 8

Programma d'uso delle zone marine

1. Il Programma d'uso delle Zone Marine è predisposto dall'Assessore, sentito il Comitato Regionale Integrato, entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge ed identifica:
 - a. le aree marine da destinare alla maricoltura e gli spazi terrestri necessari allo svolgimento di tale attività;
 - b. le aree della fascia costiera terrestre da destinare alle infrastrutture necessarie alla sicurezza della navigazione;
 - c. le aree marine da destinare al riposo biologico e al ripopolamento.

Art. 9

Tutela e valorizzazione delle risorse marine

1. Ai fini della tutela, accrescimento e valorizzazione delle risorse biologiche marine, l'Assessore competente, sentito il comitato regionale integrato, in attuazione dei programmi d'uso delle aree marine determina con proprio decreto:

- a. AMP (aree marine protette);
- b. ARB (aree di riposo biologico);
- c. ARIPA (aree di ripopolazione attiva);
- d. ZTB (zone di tutela biologica);

2. Il decreto di cui al comma 1 prescrive le modalità di attuazione ed individua i criteri di gestione delle aree e delle zone, compresi i divieti temporanei o permanenti delle attività di pesca e/o turistico/sportive.

Art. 10

Piano di Gestione Locale

1. Il Piano di Gestione Locale disciplina in via esclusiva le seguenti materie:

a. Previsione delle infrastrutture per la ricezione, lo smistamento e la commercializzazione del pescato sbarcato (mercati ittici intercomunali / comprensoriali);

b. Previsione strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e misure promozionali di incentivazione dei servizi e della qualità dei prodotti ittici, anche a tutela dei consumatori;

c. Previsione di porti turistici di piccole e medie dimensioni (40/100 posti barca) al fine dell'incremento della nautica da diporto, delle attività di diving nelle aree protette nonché attività simili;

d. Previsione di consorzi stabili d'impres e/o di cooperative tra realtà di pesca omogenee al fine di meglio ripartire le spese generali di gestione e la riduzione dello sforzo di pesca;

e. Previsione di manifestazioni locali (intercomunali), con il diretto coinvolgimento degli operatori del settore, al fine di promuovere i prodotti della pesca locale, naturali, semilavorati e lavorati, attraverso la degustazione e la vendita diretta di tali prodotti;

2. Il Piano di Gestione Locale, per come redatto, approvato e trasmesso all'Assessorato competente, può essere modificato e/o integrato dal Programma Regionale nella misura massima del 30% delle

prescrizioni in esso contenute qualora vi sia la necessità di uniformare e/o armonizzare le determinazioni tra loro incompatibili e/o disomogenee.

3. il Piano di Gestione Locale deve essere redatto entro il termine perentorio di 240 giorni dall'insediamento del Comitato Locale Integrato.

4. la mancata redazione del Piano di Gestione Locale preclude la possibilità di proporre interventi integrativi e/o modificativi del Piano Regionale per l'area interessata.

Art. 11

Comitato Locale Integrato

1. Il Comitato Locale Integrato è creato per disciplinare l'attività alieutica per aree omogenee (corrispondenti alle circoscrizioni delle capitanerie di porto) ed è composto dagli amministratori locali (Sindaco o Assessore delegato) dai rappresentanti degli operatori di cui all'art. 3, comma 2, lett. *a – i* e dai comandanti dei distretti delle Capitanerie di Porto corrispondenti.

2. Il Comitato Locale integrato è presieduto da un Dirigente superiore dell'Assessorato alla pesca e può essere integrato da un numero massimo di 7 membri (ciascuno per diversa area di competenza) del Comitato Regionale Integrato i quali, senza diritto di voto, esprimono solo parere consultivo.

3. Il Comitato Locale Integrato si insedia entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge (per la sua formale validazione e funzionamento si seguono le regole previste per il Comitato Regionale Integrato).

4. Il Comitato Locale Integrato elabora e delibera il piano di gestione locale, che deve essere trasmesso all'Assessore regionale pesca entro 10 giorni dall'approvazione.

5. La qualità di membro del Comitato Locale Integrato e la partecipazione alle relative sedute sono assunte ed esercitate a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 12

Tipologie di pesca

1. Alla pesca professionale, alla pesca artigianale e alla pesca scientifica si applica la normativa statale vigente in materia, ove non espressamente regolata dalla presente legge regionale.

Art. 13

Pesche speciali

1. Per pesca speciale si intende l'attività di pesca del novellame, dei ricci di mare, delle spugne e delle altre specie individuate con decreto dell'Assessore alla Pesca.
2. Tali attività sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale alla Pesca, d'intesa con il Comitato Regionale Integrato, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le pesche speciali del novellame di sarda, alaccia, rossetto e cicerello sono consentite per un periodo da individuarsi con successivo atto regolamentare dell'Assessore alla Pesca.
4. Le pesche speciali consentite si svilupperanno attraverso un piano di pesca "a scacchiera" distribuito sui vari distretti di pesca in modo tale da consentire alle competenti autorità il monitoraggio dello sforzo di pesca, della sostenibilità degli stock interessati, l'integrazione del reddito degli operatori e la prosecuzione delle tradizioni locali.
5. Presso l'Assessorato Regionale alla Pesca è istituito l'Albo delle Pesche Speciali nel quale sono indicati i soggetti esclusivamente autorizzati a tali pesche.
6. Nell'albo sono indicati: il nome, il tonnellaggio, il pescaggio e la lunghezza del natante, i nomi dei componenti dell'equipaggio; il numero e i tipi degli strumenti di pesca.

Art. 14

Programmazione negoziata

1. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi della presente legge, l'amministrazione regionale promuove le iniziative da attuarsi mediante gli strumenti di programmazione negoziata.

Art. 15

Conferenza regionale della pesca

1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca indice annualmente una Conferenza Regionale della Pesca che coinvolga anche i paesi comunitari facenti parte della conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca.

Art. 16

Sportello unico della pesca

1. L'Assessore regionale per la pesca, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con decreto presso le Capitanerie di Porto della Calabria degli uffici decentrati denominati "Sportello Unico della Pesca" e ne determina con il predetto decreto le funzioni, i compiti e le rispettive dotazioni organiche.

2. Al funzionamento dei predetti uffici si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'amministrazione regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria
2. A far data dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con la presente legge. Le disposizioni regolamentari saranno armonizzate con la presente legge dagli uffici competenti nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore.
3. Le disposizioni regolamentari in contrasto con la presente legge sono disapplicate.